

## LE FORME DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVE AL CREDITO BANCARIO

La cooperativa necessita di mezzi finanziari per il proseguimento e lo sviluppo dell'impresa sociale. Tali risorse possono essere reperite all'interno della base sociale, oppure all'esterno di essa (ricorso al mercato del risparmio), oppure attraverso l'accantonamento degli utili d'esercizio ed il loro reinvestimento. Si analizzano di seguito analiticamente le modalità con cui la società cooperativa può reperire mezzi finanziari in alternativa al credito bancario, fatta salva la possibilità, qualora sussistano appositi provvedimenti di legge agevolativi, di richiedere anche provvidenze o sovvenzioni pubbliche.

### OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

L'incremento delle quote o azioni dei soci cooperatori può avvenire :

- a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci che modifichi lo statuto, innalzando l'ammontare del capitale minimo da sottoscrivere previsto a statuto. Si ritiene che la delibera sia vincolante per tutti i soci, fatto salvo il diritto di recesso.
- A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria che disponga la sottoscrizione e versamento di ulteriori quote o azioni rispetto al minimo statutario, per i soci già in essere, lasciando invariato il valore minimo previsto a statuto. Si ritiene che tale deliberazione non sia vincolante solo nei confronti dei soci dissenzianti in sede di assemblea, che abbiano fatto verbalizzare i motivi del dissenso.

La capitalizzazione può avvenire anche mediante aumento gratuito delle quote o azioni di capitale sottoscritte e versate, attraverso l'imputazione a capitale sociale dei RISTORNI ( ai sensi del DPR 601/73 e della legge 112/2002) oppure attraverso la RIVALUTAZIONE prevista dall'articolo 7 della legge 59/92.

In questo caso, purchè sussista la previsione statutaria, l'assemblea che destina l'utile d'esercizio può deliberare che una parte di esso sia imputato ad aumento gratuito delle quote o azioni sottoscritte e versate, nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione relativo ai 12 mesi che hanno costituito l'esercizio sociale di riferimento.

Ad esempio, se l'indice di inflazione dell'anno è stato pari al 2,6% ed un certo socio ha sottoscritto e versato un capitale di € 1.000, la rivalutazione della sua quota potrà avvenire per l'importo massimo di € 26 ( 2,6% di 1.000).

Gli utili destinati a rivalutazione non costituiscono reddito imponibile per la cooperativa. Nei confronti del socio beneficiario, persona fisica, si applicherà sulla rivalutazione la tassazione IRPEF del 12,5% a titolo d'imposta, al momento della liquidazione del capitale.

### ACCANTONAMENTO DI UTILI A RISERVA INDIVISIBILE

Per i soci cooperatori le riserve sono sempre indivisibili, nel caso di cooperative a mutualità prevalente.

Per i soci finanziatori gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente possono prevedere tuttavia la formazione di riserve tassate e divisibili, determinandone la casistica e le modalità di destinazione.

Nelle cooperative a mutualità non prevalente le riserve possono essere per tutti i soci divisibili o indivisibili, a seconda del disposto dello statuto.

L'accantonamento di utili alle riserve indivisibili permette il rafforzamento patrimoniale della società e la dotazione di risorse per il finanziamento dell'attivo immobilizzato, cioè per effettuare investimenti.

L'assemblea approvante il bilancio è obbligata a destinare alla riserva legale almeno il 30% dell'utile netto.

E' inoltre obbligata, ai sensi della legge 59/92, a destinare il 3% dell'utile ai fondi mutualistici ( cioè allo Stato oppure ai Fondi istituiti dalle Centrali cooperative, nel caso di società che aderiscono a tali Centrali).

La restante parte di utile può essere ulteriormente destinata a riserva : ancora alla riserva legale, oppure ad altre riserve statutariamente previste e separatamente indicate a bilancio ( voce A VII del patrimonio netto).

### EMISSIONE AZIONI DI SOVVENZIONE

Sono azioni nominative trasferibili, emesse dalla cooperativa ( ai sensi dell'articolo 4 della legge 59/92) e attribuite ai soci sovventori, che costituiscono una tipologia di soci finanziatori, pur non escludendosi che in capo al singolo socio cooperatore possa anche sussistere la qualifica di sovventore, qualora questi abbia sottoscritto anche azioni di sovvenzione, magari attraverso la gratuita attribuzione di quote del RISTORNO.

Le azioni di sovvenzione costituiscono il "Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il finanziamento aziendale" da intendersi come sotto voce della posta A I ( capitale sociale) nell'ambito del patrimonio

netto. La loro emissione deve quindi essere specificatamente finalizzata alla realizzazione di piani di sviluppo approvati dall'assemblea ordinaria.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Lo statuto può stabilire particolare condizioni a favore dei sovventori nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle azioni. Il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

## EMISSIONE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Sono azioni prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, emesse (ai sensi dell'articolo 5 della legge 59/92) da cooperative che abbiano adottato in assemblea ordinaria procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o ammodernamento aziendale. Tali azioni possono essere emesse per un importo complessivo non superiore al valore contabile del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a certificazione.

Devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa stessa.

Le azioni possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

Ai possessori spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o azioni dei soci cooperatori.

Allo scioglimento della cooperativa, le azioni di partecipazione hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore.

I possessori di queste azioni partecipano alla "assemblea speciale" che esprime tra l'altro ogni anno parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e nomina il Rappresentante Comune, che assiste all'assemblea generale dei soci e tutela gli interessi degli azionisti di partecipazione cooperativa.

## LA RACCOLTA DEI PRESTITI SOCI

La cooperativa può raccogliere prestiti in denaro esclusivamente tra i propri soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché previsti a statuto e finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

I riferimenti di legge sono:

- Legge 127/71 art. 12
- DPR 601/73 art. 13
- Legge 216/74 art. 8 comma 20
- Legge 72/83
- Legge 59/92
- Deliberazione C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 3 marzo 1994 e successive istruzioni della Banca d'Italia.

La raccolta dei prestiti deve essere regolamentata (con regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria ma con le maggioranze che lo statuto dispone per l'assemblea straordinaria) ed assoggettata ai seguenti importi massimi pro capite per i soci persone fisiche (non esiste limite per le persone giuridiche):

- € 55.720 per i soci di cooperative edilizie di abitazione, cooperative di produzione lavoro, cooperative agricole di trasformazione.
- € 27.860 per i soci di altre cooperative.

Tali importi vengono rivalutati ogni tre anni, con apposito decreto ministeriale, in funzione dell'inflazione del triennio: la prossima modifica interverrà nel 2004.

Nelle cooperative agricole possono apportare prestiti anche i soci di società di persone, a loro volta associate alla cooperativa.

Possono apportare prestiti coloro che risultino iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Nelle cooperative con più di 50 soci, l'ammontare massimo complessivo dei prestiti, alla chiusura di ogni esercizio, non può eccedere il triplo dell'ammontare del capitale sociale + riserve. Tale limite può essere elevato al quintuplo nel caso in cui la cooperativa si faccia garantire da terzo soggetto (con schema di garanzia approvato dalla Centrale cooperativa di appartenenza) l'effettuazione del rimborso ai soci di almeno un terzo del valore dei prestiti, nel caso di insolvenza della cooperativa.

La nota integrativa ai bilanci d'esercizio deve riportare l'indicazione dell'ammontare dei prestiti sociali e, nel caso di cooperative con più di 50 soci, l'ammontare del rapporto col patrimonio netto.

I prestiti sociali possono essere fruttiferi o infruttiferi ; nel caso in cui maturino interessi, l'interesse lordo annuo non può eccedere 2,5 punti in più del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi ( pertanto alla data del 1° settembre 2003 la remunerazione massima dei prestiti su base annua è pari al 7,5%).

Qualora vengano rispettati i limiti sopra indicati di ammontare e interessi, ai soci persone fisiche si applica sugli interessi una ritenuta agevolata a titolo d'imposta, pari al 12,5%. Senza l'agevolazione la ritenuta è del 12,5% a titolo d'acconto.

L'interesse dei soci persone giuridiche deve essere fatturato e non si applica alcuna ritenuta, risultando tale reddito attratto nel complessivo reddito d'impresa del soggetto percipiente.

Soltanto nel caso di cooperative con più di 50 soci, la cooperativa deve redigere i seguenti documenti :

- Foglio illustrativo analitico, riportante le condizioni di prestito, da tenere a disposizione presso la sede sociale.
- Estratto conto annuale da trasmettere al socio, con indicazione dell'ammontare del capitale prestato, delle operazioni di versamento e prelevamento effettuate, degli interessi maturati, della valuta applicata, delle ritenute effettuate.
- Contratto di prestito , da predisporre socio per socio, in duplice copia, contenente le condizioni concordate tra socio e cooperativa, da redigersi sotto forma dello scambio di lettere per corrispondenza.

Nelle cooperative che adottano le regole delle Società a responsabilità limitata, il rimborso dei prestiti sociali è sempre postergato rispetto agli altri crediti.